

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4247

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, ALTISSIMO, ANDREONI, ARMELLIN, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CACCIA, COMIS, CONTU, DE LUCA, DUJANY, FIANDROTTI, MARTINO, MICOLINI, PAGANELLI, PATRIA, PEDRONI, PELLIZZARI, RABINO, RIZZI, SARTI ADOLFO, SOAVE, URSO, ZAMBON, ZUECH**

*Presentata il 10 dicembre 1986*

**Nuove disposizioni concernenti l'obbligo di installazione di registratori di cassa nei pubblici esercizi**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 26 gennaio 1983, n. 18, ha istituito l'obbligo di speciali registratori di cassa per i commercianti al dettaglio e per i pubblici esercizi con scaglionamento graduale in relazione all'importo del volume di affari realizzato nel 1981.

Con il 1° marzo 1987, non vi sarà più alcun soggetto esonerato dall'obbligo anche se con ridotto volume di affari.

I piccoli operatori sono seriamente preoccupati per la scadenza ormai vicina e manifestano la loro contrarietà a munirsi del registratore di cassa.

Le loro proteste, che sono tanto più giustificate quanto meno è il volume di attività, assai limitato e precario nei piccoli villaggi agricoli e montani senza in-

teressi turistici e soggetti a costante riduzione di abitanti, si aggiungono alle più generali proteste che emergono dalle categorie interessate.

Sono in molti a chiedersi se l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa serva veramente al fisco o solamente alle industrie che li producono. Dubbi in tale senso sono stati sollevati anche da esperti del settore fiscale. Infatti, in nessun altro paese CEE esiste legge che ne imponga l'obbligo generalizzato.

Da una indagine effettuata risulta, ad esempio, per il Belgio la facoltà da parte dell'operatore di richiedere, attraverso il registratore, il controllo fiscale, così in altri paesi, come la Francia e la Germania.

Il registratore di cassa, con esposizione visiva degli importi e con emissione di apposita ricevuta rappresenta certamente una comodità contabile per l'esercente ed una garanzia per il cliente, ma in certi casi, quando si tratta di piccoli operatori, determina un nuovo onere, a volte insopportabile.

Le catene di distribuzione e i grandi negozi o, comunque, tutte quelle aziende che operano con personale dipendente, avevano installato il registratore, per fini aziendali, prima ancora dell'obbligo fiscale; ma fra i soggetti all'obbligo per il prossimo 1° marzo 1987 ci sono migliaia di piccole osterie e migliaia di piccole botteghe sparse negli sperduti borghi delle nostre montagne e delle nostre campagne. Esse rappresentano un punto di riferimento e di ritrovo per la poca popolazione locale, lontana dai centri urbani e priva di quei servizi che possono godere gli abitanti della città.

Questo tipo di esercizio non fornisce reddito sufficiente per una famiglia per cui i titolari spesso svolgono altre attività, quali pastori, coltivatori, boscaioli od operai a *part-time*, oppure sono pensionati.

Un ulteriore aggravio economico e burocratico può convincerli o costringerli a chiudere, privando ulteriormente quelle località di un servizio che, peraltro, non costa nulla allo Stato.

Quegli abitanti si troverebbero costretti a percorrere chilometri e chilometri per rifornirsi di quanto può quotidianamente rendersi necessario per la famiglia con una ulteriore spinta all'ab-

bandono delle campagne e soprattutto delle montagne, con conseguenze ben prevedibili di inarrestabile degrado ambientale.

Di queste situazioni devono preoccuparsi le pubbliche autorità come si sono giustamente preoccupati gli amministratori dei comuni rurali e delle comunità montane.

La maggioranza dei comuni agricoli e montani senza interessi turistici, spesso assai distanti fra loro e frantumati in varie frazioni e borgate, è inferiore ai 500 abitanti, molti centri comunali o frazionali, ne contano appena alcune decine.

È ovvio che in tali condizioni gli esercizi superstiti devono, nell'interesse pubblico, essere favoriti a restare, non costretti, con l'imposizione di una macchina dal costo a volte superiore all'intero giro di affari annuo, a chiudere.

Onorevoli colleghi! È in questa logica, per consentire un minimo di servizi alle popolazioni periferiche, per favorire il mantenimento degli insediamenti rurali e montani a presidio del territorio, e nell'interesse collettivo che chiediamo di posticipare dal 1° marzo 1987 al 1° gennaio 1988 il termine previsto dall'articolo 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e di esentare dall'obbligo di munirsi del registratore di cassa i piccoli operatori con giro di affari annuo inferiore ai 20 milioni.

Onorevoli colleghi! Siamo sicuri che comprenderete l'importanza di questa nostra proposta di legge per le valide motivazioni che l'hanno determinata e siamo certi quindi di ottenere il vostro consenso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il termine del 1° marzo 1987, di cui all'articolo 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è prorogato al 1° gennaio 1988.

## ART. 2.

1. I contribuenti di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, operanti in centri abitati comunali, o in frazioni di comuni, con popolazione inferiore a 300 abitanti, non sono tenuti a dotarsi degli speciali registratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, purché sussistano le seguenti condizioni:

*a)* che nell'anno 1985 abbiano avuto volume d'affari non superiore a lire 20.000.000;

*b)* si tratti di esercizi non stagionali, titolari — nel centro abitato — di unica autorizzazione amministrativa per una determinata tabella merceologica.

## ART. 3.

1. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 2.